



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

N. 28 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO	Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Unica - anno 2026
---------	--

Oggi **ventisette** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TASSONI LUIGI	Presente	RANDON SIMONE	Assente
MARTINI STEFANIA	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
SCHIOPPETTO FRANCESCO	Presente	DAL LAGO MASSIMO	Assente
BRUN STEFANIA	Presente	DALL'AMICO EDOARDO	Assente
BELLIN MARCO	Presente	RAVAROTTO DEBORA	Presente
FRACASSO CINZIA	Assente		

Presenti 7 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Anselmi Alessandro.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TASSONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco illustra la proposta, sottolineando che il provvedimento conferma le aliquote già in vigore per l'anno 2025.

Conclusa l'illustrazione, non si registrano interventi. La proposta è messa ai voti.

Votazione sulla proposta:

- Presenti: 7
- Votanti: 7
- Favorevoli: 7
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

La proposta è approvata all'unanimità.

Stante l'urgenza il Sindaco, pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

- Presenti: 7
- Votanti: 7
- Favorevoli: 7
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

La deliberazione è approvata e dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.

Proposta n. 33 del 13-11-2025

Oggetto: **Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Unica - anno 2026**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 160/2019:

- comma 741, nel quale sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

- comma 741, comma c n. 6, che permette ai singoli comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- comma 742, che identifica il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- comma 747, punto 1, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 749, che prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento e considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- comma 757, che dispone che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con decreto di cui al comma 756, l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, parte integrante della delibera stessa;
- comma 758, che prevede i casi di esenzioni dall'IMU relativa ai terreni agricoli, e, in particolare, la lettera d) che prevede l'esenzione per quelli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1933, pubblicata nella G.U. n. 141 del 18/06/1993;
- comma 767, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- comma 777, che ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari; considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"

Preso atto che

- il Comune di Alonte rientra nell'elenco dei comuni ricadenti in aree montane e di collina come totalmente delimitato e che, pertanto, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta

- in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 06.08.2020;

Richiamata, quindi, la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 27.12.2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Ritenuto di confermare per l'anno 2026 le aliquote e le detrazioni già in vigore per gli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, specificando che nel caso di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado, con contratto registrato, se ricorrono gli ulteriori presupposti, si applica la riduzione della base imponibile al 50% (come previsto dal comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019);

Ritenuto di applicare l'assimilazione all'abitazione principale prevista dal comma 741, comma c n. 6, della legge n. 160/2019 *“l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”*;

Visti, quindi:

- a. l'art. 174, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b. l'art. 172, c. 1, lett. c), del TUEL, che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c. l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d. l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Verificata la competenza consiliare ai sensi dell'articolo 42 *“Attribuzioni dei Consigli”* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione,

- il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area amministrativa finanziaria in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000

PROPONE

1. di confermare per l'anno 2026 le aliquote e le detrazioni già in vigore per gli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;

2. di applicare l'assimilazione all'abitazione principale prevista dal comma 741, comma c n. 6, della legge n. 160/2019 "l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare";
3. di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
4. di approvare per l'anno di imposta 2026 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (ID prospetto 3352);
5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
6. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di rispettare i tempi fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dalla Responsabile dei servizi interessati (art. 49 del TUEL);

Visti gli esiti della votazione di cui al soprariportato verbale di seduta;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Con separata votazione favorevole espressa in forma palese, i cui esiti sono riportati nel presente verbale la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147-bis sulla proposta numero 33 del 13-11-2025 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Unica - anno 2026
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
TASSONI LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anselmi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.